

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno tre (3) del mese di luglio-----

in Pavia, in Piazza Ghislieri n. 5, nell'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri-----

alle ore diciannove-----

avanti a me MARIA LUISA SANTAMARIA Notaio in Pavia iscritto al Collegio Notarile di Pavia è comparso il Professor-----

Ernesto Bettinelli, nato a Cremona il 12 maggio 1946, domiciliato a Pavia Via Frank n. 19, che interviene nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale della -----

"AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAME' ONLUS-ONG-ODV" con sede in

Pavia Via Belli n. 4, numero di Codice Fiscale 96031890187,

associazione non riconosciuta con la qualifica sia di ONG,

come da D.G.C.S. 2002/337/001/1335/2, sia di ODV iscritta nel

Registro Regionale del Volontariato come da determinazione

della provincia di Pavia n. 000149 del 5 febbraio 2015-----

Signore della cui identità personale io Notaio sono certo, il

quale mi dichiara che è stata convocata in questo giorno,

luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea dell'associazione per deliberare sul seguente -----

-----Ordine del Giorno-----

"Aggiornamento/modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 ("Riforma del Terzo settore") e successivi decreti attuativi."-----

Quindi il Professor Ernesto Bettinelli chiede a me Notaio di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare. -----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto il Presidente dell'Associazione, Professor Ernesto Bettinelli, il quale fa constare che:-----

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7.4 dello Statuto mediante avviso inviato per posta elettronica o servizio postale a ciascun socio e pubblicato sulla Home Page del sito dell'Agenzia www.puntoapunto.org;-----

- che sono presenti in proprio e per deleghe scritte che rimarranno agli atti dell'associazione i soci di cui all'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" e precisamente n. sessantadue soci su un totale di n. novanta soci dell'associazione, e dunque oltre la maggioranza assoluta dei soci;-----

- è presente il Comitato di Coordinamento in persona dei Signori Ernesto Bettinelli (Presidente), Elisabetta Burtulla, Mario Cazzola, Patrizia Cogliati, Cristina Gallotti, Marino Piccinni, Maurizio Silvestri;-----

- è presente il Collegio dei Revisori in persona dei Signori Angela Frascchini, Francesco Rigano e Lorenzo Lombardini.-----

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate

di Pavia

il 08/07/2019

al n. 1465

Serie 1T

E. Esente



L'assemblea è quindi validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente illustra quindi le modifiche e integrazioni che è necessario apportare allo statuto per renderlo conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e precisa altresì che tali modifiche diverranno efficaci solo con l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad oggi non ancora istituito. Viene altresì introdotto un nuovo articolo (17) per elencare i libri sociali abbligatori.-----

Illustra anche ulteriori modifiche agli artt.: 5, commi 3 e 4; art. 7, comma 5; art. 9, commi 2, 3, 4; art. 13, comma 3, lett. b) che saranno deliberate separatamente ed entreranno immediatamente in vigore. -----

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità e con il voto di tanti soci che rappresentano oltre la maggioranza assoluta degli associati, per alzata di mano-----

-----**delibera**-----

- di approvare le modifiche e integrazioni allo Statuto proposte;-----

- di modificare come segue gli articoli 1, 2, 4 commi 1, 4, 5 e 6, 5 comma 1, 6 commi 1 e 3, 8, 10 comma 4 lett. f e g, 11 commi 1 e 6, 13 comma 3 e 4, 14, 15 commi 1 e 2, 16, 17, 18 e 19 dello Statuto:-----

-----**"ART. 1**-----

-----**(Denominazione, finalità, richiami normativi, sede)**-----

1. L' "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (in seguito denominata "Agenzia") è una ONG (Organizzazione Non Governativa) così qualificata ai sensi della legge n. 49 del 1987 e successivamente inserita con specifiche determinazioni amministrative nell'elenco delle Organizzazioni della Società Civile di cui alla legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni. E' anche un'organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi delle vigenti leggi statali e della Regione Lombardia.-----

2. In conformità con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) persegue finalità civiche e solidaristiche di cooperazione internazionale mediante lo svolgimento in via esclusiva di attività di assistenza socio-sanitaria, di tutela ambientale e di sviluppo umano in favore di comunità disagiate di Paesi poveri, individuate dalla "Carta del Ghislieri" del 1991, atto fondativo dell'Agenzia medesima (annesso al presente statuto) e nel rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati dalla legge 11 agosto 2014 n. 125.-----

3. L'Agenzia, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si avvale, in quanto ONG, della procedura prevista dall'art. 32, comma 7, ultimo periodo, della legge 11 agosto 2014 n. 125, introdotto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 89, comma 9.-----

4. L'Agenzia assume la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) dal momento della sua iscrizione nel Registro di cui al

comma precedente con l'obbligo di utilizzare tale locuzione o il relativo acronimo negli atti interni ed esterni, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

5. Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro dell'Associazione verrà utilizzata la precedente denominazione "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé ONLUS - ONG - ODV".-----

6 La sede legale dell'Agenzia è a Pavia, in via Belli 4, presso la Fondazione Ferrata Storti.-----

-----ART. 2-----


-----**(Attività e modalità del loro svolgimento)**-----

1. L'Agenzia persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:-----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. n) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);-----
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);-----
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);-----
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);-----
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).-----

Per lo svolgimento della sua azione di cooperazione internazionale e il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'associazione inoltre potrà:-----

- a) promuovere campagne di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la sollecitazione a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa mediante motivati inviti alla società civile o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);-----
- b) ove ne sussistano i presupposti di interesse generale e in seguito a deliberazione dei propri organi sociali, partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la



cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Agenzia medesima, potendo anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

c) svolgere ogni altra attività promozionale ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.--

2. L'Agenzia non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 1, in conformità con quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.-----

3. L'Agenzia non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

-----ART. 4-----

----- (Acquisto e perdita dello status di socio) -----

1. Sono soci dell'Agenzia tutte le persone maggiorenni, senza distinzione di cittadinanza, sesso, condizioni sociali, opinioni politiche e religiose che con apposita richiesta motivata sottoscrivono l'adesione alle finalità umanitarie e solidaristiche indicate nel presente Statuto, impegnandosi al loro perseguimento e a corrispondere annualmente la quota associativa, così determinata:-----

a) soci fondatori e soci benemeriti: quota minima 700 Euro;---

b) soci ordinari: quota minima 100 Euro.-----

Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili e la perdita, per qualsiasi ipotesi, dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Agenzia, nemmeno agli eredi del socio deceduto.-----

2. Tutti i soci sono eguali nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri e contribuiscono in modo continuativo all'attività dell'Agenzia, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.-----

3. Organizzazioni pubbliche e private, che contribuiscano concretamente e continuativamente alle attività dell'Agenzia, possono aderire all'Agenzia impegnandosi al versamento di una quota non inferiore a 1000 Euro e partecipano alla vita associativa attraverso un loro rappresentante.-----

4. Le richieste di adesione sono valutate e accolte dal Comitato di Coordinamento dell'Agenzia che provvede a comunicare tale deliberazione agli interessati entro 30 giorni. Il Comitato di coordinamento, nel rispetto del principio di non

discriminazione, può respingere le richieste di adesione solo in presenza di gravi e documentati motivi che devono essere tempestivamente comunicati agli interessati, nel rispetto delle norme di cui al D Lgs. n. 196 del 2003 a tutela dei dati personali e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

5. Lo status di socio si perde in seguito a: -----

- decesso; -----

- rinuncia, comunicata per iscritto al Comitato di coordinamento che ne prende atto nella prima riunione utile; -----

- mancata corresponsione della quota sociale; -----

- esclusione per indegnità morale. In questo ultimo caso la perdita della qualità di socio è decisa a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di coordinamento quando il socio, fatto salvo il diritto di critica e di dissenso, incorra deliberatamente in comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Agenzia o siano incompatibili con lo spirito solidaristico e umanitario che la ispira. Il socio, prima della decisione, deve essere sentito dal Comitato di coordinamento. Il provvedimento che sancisce l'indegnità morale del socio deve essere motivato e gli è comunicato con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla sua adozione. Entro le successive 48 ore, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare ricorso per l'annullamento del provvedimento alla prima Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, che si esprime in via definitiva, ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 8 del presente Statuto.-----

6. L'Agenzia opera avvalendosi in modo prevalente di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte dei soci, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Agenzia, e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Agenzia e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. -----

7. L'Agenzia può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è quindi tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

Il volontario svolge la sua attività in modo gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, possono essergli rimborsate da parte dell'ente le spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della sua attività, ma è assolutamente vietato il rimborso forfettario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



rapporto di lavoro retribuito con l'Agenzia di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.-----

I volontari devono essere assicurati dall'Agenzia contro eventuali infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività presso l'ente stesso, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

L'Agenzia potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta. -- In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. -----

-----ART. 5-----

----- (Diritti e doveri dei soci)-----

1. I soci hanno diritto di:-----

a) partecipare alle attività promosse dall'Agenzia, anche presentando specifiche proposte al Comitato di coordinamento;-
b) far parte dei gruppi di lavoro tematici e di iniziativa istituiti dal Comitato di coordinamento per consentire a tutti i soci di mettere a disposizione gratuitamente e valorizzare le rispettive competenze ed esperienze;-----

c) essere tempestivamente informati sugli interventi di cooperazione e di promozione adottate dal Comitato di coordinamento, nel quadro dei programmi approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dell'Agenzia;-----

d) fruire dell'elettorato attivo e, previa dichiarazione di disponibilità, passivo per le cariche sociali previste dallo Statuto; approvare nell'annuale Assemblea ordinaria la relazione generale del presidente, i rapporti specifici sull'attività di cooperazione dell'Agenzia, il bilancio di esercizio, i programmi da svolgere nel successivo esercizio sociale;-----

e) richiedere collettivamente, con una lettera sottoscritta da almeno un terzo degli associati, la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie;-----

f) richiedere, in forma scritta, al Presidente del Comitato di coordinamento dell'Agenzia di poter esaminare i libri sociali. Entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente provvede comunicando agli interessati il luogo di conservazione dei libri sociali, la data e il periodo orario per l'accesso ai medesimi, senza pregiudizio ai diritti alla riservatezza di soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni;-----

2. I soci sono tenuti all'assolvimento dei seguenti doveri:---

a) osservare lo Statuto e rispettare le decisioni degli Organi dell'Agenzia;-----

b) promuovere, nei limiti delle loro possibilità, le iniziative dell'Agenzia;-----

c) comportarsi con lealtà anche nel caso di manifestazione di

dissenso o di critica;-----
d) corrispondere la quota annuale entro due mesi dalla scadenza dell' esercizio sociale.-----

-----ART. 6-----

----- (Organi dell'Agenzia) -----

1. Gli Organi dell'Agenzia sono: -----

- l'Assemblea dei Soci, -----
- il Presidente-rappresentante legale, -----
- il Comitato di coordinamento, -----
- l'Organo di controllo.-----

2. Non possono essere eletti a tali incarichi le persone legate all'Agenzia da contratti di lavoro o di consulenza retribuita, di fornitura periodica di beni o servizi a titolo oneroso, né quanti siano investiti di incarichi dirigenziali in associazioni della stessa natura dell'Agenzia che operano nel settore della cooperazione internazionale.-----

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----ART. 8-----


----- (Competenze dell'Assemblea dei soci) -----

1. L'Assemblea in seduta ordinaria, oltre i poteri previsti dalla legge, esercita in particolare i seguenti:-----

- a) discute e delibera sul bilancio dell'ultimo anno sociale;--
- b) discute e delibera sulla relazione annuale del presidente e sui rapporti specifici relativi all'attività di cooperazione;--
- c) discute e delibera sul programma di cooperazione e sulle previsioni di spesa per il nuovo esercizio;-----
- d) discute e delibera su altri argomenti di interesse generale all'ordine del giorno;-----
- e) elegge alla scadenza del loro mandato, o anticipatamente in caso di dimissioni o di decesso, il Presidente, i membri del Comitato di coordinamento e, quando ne sussistano i presupposti o lo ritenga opportuno, l'organo di controllo;-----
- f) approva, su richiesta di almeno 10 soci, il regolamento dei lavori assembleari.-----

2. L'Assemblea in seduta straordinaria esercita i seguenti poteri:-----

- a) discute e delibera le proposte di modifica allo Statuto;---
- b) discute e delibera, con voto segreto, sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti del Comitato di coordinamento relativi alla loro esclusione dall'Agenzia per indegnità morale;-----
- c) vota sulla revoca del Comitato di Coordinamento su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo degli associati;-----
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-



fronti;-----
e) discute e delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Agenzia e sulla devoluzione del patrimonio sociale;-----
f) delibera su questioni urgenti e impreviste che possono mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o le sue iniziative di cooperazione.-----

-----ART. 10-----

----- (Il Presidente dell'Agenzia) -----

1. Il Presidente è il rappresentante legale e giudiziale dell'Agenzia. E' responsabile degli atti e dei contratti che firma in suo nome.-----
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria, a scrutinio segreto mediante scheda, a maggioranza dei soci presenti. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quorum, si procede a ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di preferenze.-----
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di decesso prima della scadenza le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla successiva Assemblea ordinaria annuale che provvede all'elezione del nuovo Presidente.-----
4. Il Presidente, oltre quanto previsto dalla legge e dal comma 1 del presente articolo, esercita le seguenti funzioni:-----
 - a) presiede e modera l'Assemblea e il Comitato di coordinamento e procede alla loro convocazione;-----
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento;-----
 - c) vigila sul rispetto dell'equilibrio di bilancio di previsione approvato dall'Assemblea;-----
 - d) rappresenta l'Agenzia negli incontri pubblici, salvo delega ad altri membri del Comitato di coordinamento;-----
 - e) cura l'informazione e la comunicazione ufficiale dell'Agenzia;-----
 - f) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni;-----
 - g) redige le relazioni sull'attività dell'Agenzia richieste dalla normativa sugli ETS e, più specificamente, da quella sulle ONG-OSC, ai sensi della 11 agosto 2014 n. 125, e successive modifiche.-----

-----ART. 11-----

----- (Il Comitato di coordinamento) -----

1. Il Comitato di coordinamento è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Agenzia, eletto tra i soci dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto, previa determinazione dell'Assemblea, da 5 a 10 membri e dal Presidente che ne fa parte di diritto. -----
2. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea con voto segreto. Ciascun socio direttamente o attraverso delega, ai

sensi del c. 5 dell'art. 7 del presente Statuto, può esprimere su un'unica scheda preferenze fino ai due terzi degli eleggibili. A pena di nullità della scheda le preferenze non possono essere espresse soltanto a candidati dello stesso genere.-----

3. I membri del Comitato di coordinamento sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decesso di un componente gli subentra il primo dei non eletti. In caso di loro indisponibilità o di esaurimento dei medesimi, provvede alla surroga la successiva Assemblea ordinaria e, ove debba essere reintegrato un solo componente, si applica quanto previsto dal c. 2 dell'art. 10 del presente Statuto.-----

4. Il Comitato di coordinamento decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea in seduta straordinaria che si riunisce entro i successivi trenta. I membri dimissionari fino all'elezione del nuovo Comitato di coordinamento non possono rinunciare all'attività di ordinaria amministrazione.-----

5. Ai membri del Comitato di Coordinamento e al Presidente si applica l'art. 2382 codice civile.-----

6. I membri del Comitato di coordinamento, richiedono la loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore nelle forme previste dall'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

-----ART. 13-----

-----**(Riunioni e poteri del Comitato di coordinamento)**-----

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene necessario. Le convocazioni del Comitato, con il consenso di tutti i membri, sono inoltrate dal Presidente attraverso posta elettronica o, altrimenti, attraverso servizio postale, almeno 10 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza, ratificati a inizio seduta dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.-----

2. Le riunioni del Comitato di coordinamento sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in subordine, dal consigliere più anziano di età. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

3. Il Comitato di coordinamento, oltre a quanto stabilito dall'art. 12, dispone dei seguenti poteri:-----

a) accerta l'ammissibilità e la regolarità dell'adesione all'Agenzia di nuovi soci, uniformandosi al principio di non discriminazione;-----

b) previa loro disponibilità, può nominare, all'unanimità,



"sostenitori benemeriti" le persone che siano particolarmente distinte per il loro apporto alle iniziative di cooperazione dell'Agenzia. Si considerano "sostenitori benemeriti" anche i "soci onorari" già nominati dal Comitato di Coordinamento prima dell'approvazione della presente formulazione statutaria;-----

c) istituisce gruppi di lavoro e di iniziativa su specifiche tematiche aperti a tutti gli associati;-----

d) delibera le spese ordinarie e straordinarie rispettando il programma di cooperazione e l'equilibrio delle previsioni di spese approvate dall'Assemblea;-----

e) autorizza il Presidente a stipulare contratti anche onerosi di collaborazione individuale per la realizzazione del programma di cooperazione dell'Agenzia;-----

f) approva le iniziative di promozione dell'Agenzia, anche attraverso attività di natura commerciale consentite dalla vigente normativa;-----

g) approva il bilancio annuale, nonché la relazione generale del Presidente dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;-----

h) definisce il quadro degli obbiettivi di cooperazione per il nuovo anno sociale;-----

i) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria;-----

l) svolge qualsiasi altra funzione che lo Statuto e la disciplina degli ETS nonché delle ONG-OSC non attribuisca ad altri organi sociali.-----

4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, ove sia stato nominato, i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private che abbiano aderito all'Agenzia. Possono essere invitati i collaboratori esterni e singoli soci impegnati in attività di cooperazione o di supporto promosse dall'Agenzia.-----

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

6. Delle sedute e delle deliberazioni del Comitato è redatto resoconto-verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-

rio.

-----ART. 14-----

---(L'Organo di controllo e la revisione legale dei conti)---

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Coordinamento e a quelle dell'assemblea.

2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Comitato di Coordinamento.

3. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

-----ART. 15-----

----- (Patrimonio dell'Agenzia) -----

1. Il patrimonio dell'Agenzia, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia;

b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, quando consentiti dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche in forma



indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale. Tali risorse sono impiegate per la realizzazione delle iniziative di cooperazione dell'Agenzia e per il proprio funzionamento.-----

-----ART. 16-----

----- (Anno sociale e esercizio finanziario) -----

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.-----

2. Il bilancio predisposto dal Comitato di coordinamento in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, devono risultare il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

-----ART. 17-----

----- (Libri) -----

1. L'Agenzia deve tenere i seguenti libri:-----

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;-----

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora esistente, tenuto a cura dello stesso organo;-----

2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art. 5 del presente Statuto.-----

-----ART. 18-----

----- (Scioglimento dell'Agenzia) -----

1. Lo scioglimento dell'Agenzia è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la partecipazione dei tre quarti dei soci e a maggioranza dei presenti, su proposta del Comitato di coordinamento per esaurimento degli scopi sociali o per sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività di cooperazione.-----

2. L'Assemblea provvede a nominare i liquidatori del patrimonio residuo dell'Agenzia. -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

-----ART. 19-----

----- (Disposizione finale) -----

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti normative sugli Enti del Terzo settore e sulle ONG-OCS."

Il Presidente spiega poi che si rende opportuno anche modificare alcuni articoli indipendentemente da quanto disposto dal Codice del Terzo Settore.

In particolare appare necessario enunciare nello statuto i principi di trasparenza che già vengono applicati nell'associazione, prevedendo espressamente che le attività svolte siano sempre rese pubbliche sul sito istituzionale, sui social media e nelle newsletter, come pure i bilanci, i verbali delle assemblee e i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni.

E' poi opportuno prevedere che ciascun socio possa rappresentare per delega fino ad altri due soci nell'assemblea, eliminando la possibilità che la delega possa essere conferita a un familiare convivente non socio.

Allo stesso tempo è necessario: distinguere fra assemblea ordinaria e straordinaria; eliminare la figura dei sostenitori benemeriti di cui all'art. 13 dello statuto; eliminare dallo statuto la figura dell'Agente operativo ad Ayamé, prevedendo invece che il Comitato di Coordinamento debba definire le responsabilità per l'attuazione dei programmi di cooperazione dell'Agenzia nelle comunità destinatarie.

Tali modifiche diventano immediatamente efficaci, a differenza di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità e con il voto di tanti soci che rappresentano oltre la maggioranza assoluta degli associati, per alzata di mano

-----delibera-----

- di approvare le ulteriori modifiche e integrazioni allo Statuto proposte;

- di modificare come segue gli articoli 5 commi 3 e 4, 7 comma 5, 9 commi 2 - 3 e 4, 13 comma 3 e 19 dello statuto:

-----ART. 5-----

----- (Diritti e doveri dei soci) -----

1. I soci hanno diritto di:
a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione, anche presentando specifiche proposte al Comitato di coordinamento;



- b) far parte dei gruppi di lavoro tematici e di iniziativa istituiti dal Comitato di coordinamento per consentire a tutti i soci di mettere a disposizione gratuitamente e valorizzare le rispettive competenze ed esperienze;-----
- c) essere tempestivamente informati sugli interventi di cooperazione e di promozione adottate dal Comitato di coordinamento, nel quadro dei programmi approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dell'Agenzia;-----
- d) fruire dell'elettorato attivo e, previa dichiarazione di disponibilità, passivo per le cariche sociali previste dallo Statuto; approvare nell'annuale Assemblea ordinaria la relazione generale del presidente, i rapporti specifici sull'attività di cooperazione dell'Agenzia, il bilancio di esercizio, i programmi da svolgere nel successivo esercizio sociale;-----
- e) richiedere collettivamente, con una lettera sottoscritta da almeno un terzo degli associati, la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie;-----
- f) richiedere, in forma scritta, al Presidente del Comitato di coordinamento dell'Agenzia di poter esaminare i libri sociali. Entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente provvede comunicando agli interessati il luogo di conservazione dei libri sociali, la data e il periodo orario per l'accesso ai medesimi, senza pregiudizio ai diritti alla riservatezza di soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni;-----
2. I soci sono tenuti all'assolvimento dei seguenti doveri:---
- a) osservare lo Statuto e rispettare le decisioni degli Organi dell'Agenzia;-----
- b) promuovere, nei limiti delle loro possibilità, le iniziative dell'Agenzia;-----
- c) comportarsi con lealtà anche nel caso di manifestazione di dissenso o di critica;-----
- d) corrispondere la quota annuale entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale.-----
3. L'Agenzia, in adesione ai principi di trasparenza di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 attraverso il proprio sito istituzionale, le pagine dei social media di cui dispone, le periodiche comunicazioni (newsletter) ad associati, sostenitori e più in generale alla società civile informa periodicamente in corso d'anno:-----
- a) sull'andamento delle attività di cooperazione internazionale deliberate dagli organi sociali e sullo sviluppo di progetti specifici;-----
- b) sull'andamento delle campagne di autofinanziamento promosse;-----
4. Sul sito dell'Agenzia sono accessibili a chiunque le relazioni annuali del presidente-rappresentante legale, i bilanci di esercizio con le relazioni e note dell'organo di controllo, i resoconti-verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie; sono poi esposti analiticamente i contributi

ricevuti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.-----

-----ART. 7-----

-----**(L'Assemblea dei soci)**-----

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Agenzia alla quale partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.-----
2. L'Assemblea, che si può svolgere anche nella stessa data in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere e approvare in via ordinaria la relazione generale del Presidente e i rapporti specifici sull'attività di cooperazione, il bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, il programma per l'esercizio sociale successivo. In via straordinaria l'Assemblea decide ai sensi del successivo art. 8, comma 2, del presente Statuto.---
3. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, l'Assemblea deve essere convocata quando lo richiedano la maggioranza dei componenti del Comitato di coordinamento o almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale.-----
4. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 30 giorni prima dalla data del suo svolgimento mediante avviso inviato per posta elettronica o servizio postale, ai soci che ne facciano richiesta, pubblicato anche sulla Home-page del sito dell'Agenzia (www.puntoapunto.org <<http://www.puntoapunto.org>>). L'avviso contiene il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.-----
5. I soci impossibilitati a partecipare alla riunione possono conferire delega con dichiarazione scritta, consegnata al presidente prima dell'inizio dell'Assemblea ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare per delega sino a un massimo di due soci.-----
6. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. Negli altri casi la votazione è palese, salvo che almeno 5 soci richiedano il voto segreto.---

-----ART. 9-----

-----**(Svolgimento dell'Assemblea dei soci)**-----

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i soci presenti un segretario per la verbalizzazione della seduta e, se necessario, due scrutatori per lo spoglio dei voti a scrutinio segreto. Il Presidente può sempre nominare, se lo ritiene opportuno o se richiesto dalla legge, un Notaio per la verbalizzazione.-----
2. L'Assemblea, in seduta ordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza almeno della metà più uno dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei soci presenti.-----



3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.-----

4. Si considerano presenti i soci che hanno conferito delega ad altri associati.-----

5. Le delibere assembleari e i bilanci sono trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sono resi ---

pub- blici attraverso il sito internet dell'Agenzia (www.puntoapunto.org <<http://www.puntoapunto.org>>) accessibile a chiunque.-----

-----ART. 13-----

----- (Riunioni e poteri del Comitato di coordinamento)-----

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene necessario. Le convocazioni del Comitato, con il consenso di tutti i membri, sono inoltrate dal Presidente attraverso posta elettronica o, altrimenti, attraverso servizio postale, almeno 10 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza, ratificati a inizio seduta dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.-----

2. Le riunioni del Comitato di coordinamento sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in subordine, dal consigliere più anziano di età. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

3. Il Comitato di coordinamento, oltre a quanto stabilito dall' art. 12, dispone dei seguenti poteri:-----

a) accerta l'ammissibilità e la regolarità dell'adesione all'Agenzia di nuovi soci, uniformandosi al principio di non discriminazione;-----

b) definisce le responsabilità per l'attuazione dei programmi di cooperazione dell'Agenzia nelle comunità destinatarie;-----

c) istituisce gruppi di lavoro e di iniziativa su specifiche tematiche aperti a tutti gli associati;-----

d) delibera le spese ordinarie e straordinarie rispettando il programma di cooperazione e l'equilibrio delle previsioni di spese approvate dall'Assemblea;-----

e) autorizza il Presidente a stipulare contratti anche onerosi di collaborazione individuale per la realizzazione del programma di cooperazione dell'Agenzia;-----

f) approva le iniziative di promozione dell'Agenzia, anche attraverso attività di natura commerciale consentite dalla vigente normativa;-----

g) approva il bilancio annuale, nonché la relazione generale del Presidente dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;-----

h) definisce il quadro degli obiettivi di cooperazione per il nuovo anno sociale;-----

i) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria;-----

l) svolge qualsiasi altra funzione che lo Statuto e la disciplina degli ETS nonché delle ONG-OSC non attribuisca ad altri organi sociali.-----

4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, ove sia stato nominato, i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private che abbiano aderito all'Agenzia. Possono essere invitati i collaboratori esterni e singoli soci impegnati in attività di cooperazione o di supporto promosse dall'Agenzia.-----

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

6. Delle sedute e delle deliberazioni del Comitato è redatto resoconto-verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.-----

-----ART. 19-----

----- (Disposizione finale) -----

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti normative sugli Enti del Terzo settore e sulle ONG-OCS.-----

2. Sono immediatamente efficaci le seguenti modifiche al presente Statuto non collegate all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'applicazione delle nuove norme fiscali previste dal titolo X del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:-----

a) art. 5, commi 3 e 4;-----

b) art. 7, comma 5;-----

c) art. 9, commi 2, 3, 4;-----

d) art. 13, comma 3, lett. b)".-----

- di aggiornare le "Premesse" allo statuto dando atto in esse dell'odierna assemblea;-----



- di adottare il nuovo statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e ne costituisce parte integrante e sostanziale;-----

- di dare atto che, laddove l'efficacia di una clausola del nuovo statuto presupponga l'esistenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Ente in tale Registro, continuerà ad applicarsi all'associazione la corrispondente clausola del previgente statuto;-----

- di dare mandato al Presidente pro-tempore dell'Associazione ad apportare allo Statuto le eventuali ulteriori modificazioni o integrazioni che venissero richieste in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quaranta.-----

Il presente verbale è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----


Ho letto il presente atto al Comparente, che lo approva conferma e sottoscrive alle ore venti, omessa la lettura degli allegati per volontà del Comparente stesso.-----

Consta di nove fogli scritti da persona di mia fiducia e me Notaio per trentasei pagine.-----

F.to Ernesto Bettinelli

" Maria Luisa Santamaria

Impronta del Sigillo



Allegato "A" al N. 14281/108 di Rep

SOCI DELL'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAMÉ - ONG - ONLUS - ODV PRESENTI
 PERSONALMENTE O PER DELEGA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 DEL 3 LUGLIO 2019 PRESSO IL COLLEGIO GHISLIERI DI PAVIA

1. ALBERTINI MARIA GRAZIA	Maria Grazia Albertini
2. ANGELINI MARGHERITA	
3. BELTRAMELLI ENRICO	Enrico Beltrami
4. BELVEDERE ANDREA	A. Belvedere
5. BERETTA FEDERICO	FEDERICO BERETTA
6. BERETTA SILVIO	SILVIO BERETTA
7. BERNARDI COSTANTE	Costante Bernardi Procebelli
8. BERNARDI LUIGI	
9. BERNASCONI MICHELE	Michele Bernasconi
10. BERTAZZONI UMBERTO	
11. BERTOLETTI ENNIO	Ennio Bertolotti
12. BETTINELLI ERNESTO	Ernesto Bettinelli
13. BIANCHI PAOLO EMILIO	Paolo Bianchi
14. BOCCHI ENRICA	Enrica Bocchi
15. BORUTTI SILVANA	Silvana Borutti
16. BRACCI ALESSANDRO	Alessandro Bracci
17. BRAGGION BARBARA	Braggion Barbara
18. BRUSAMOLINO CARLO	Carlo Brusamolino
19. BURTULLA ELISABETTA	Elisabetta Burtulla
20. CALVI GIANLUCA -	Gianluca Calvi
21. CARNEVALE ARELLA ITALO	Italo Carnevale
22. CASELLA MARISA	Marisa Casella
23. CASTELLI GUGLIELMO	Guglielmo Castelli
24. CAZZOLA MARIO	Mario Cazzola
25. CERA MARIO	Mario Cera
26. CHINI ANDREA	Andrea Chini
27. COGLIATI PATRIZIA	Patrizia Cogliati
28. COLLOCA STEFANO	Stefano Colloca
29. CRAVEDI FRANCESCO	Francesco Cravedi
30. D'ANTONA FLORA	Flora D'Antona
31. DA ROS CECILIA	Cecilia Da Ros
32. DACARRO FILIPPO	Filippo Dacarro
33. DE ANGELIS LUIGI	Luigi De Angelis
34. DE MICHELIS ELVIO	Elvio De Michelis
35. DELFINO ALESSIO	Alessio Delfino
36. DIONIGI PAOLO	Paolo Dionigi
37. DUCHI CLAUDIO	Claudio Duchi
38. ELENA CHIARA	Chiara Elena



Marta delm Sant'Amari

39.FEDEGARI SPA	
40.FERRARESI ALESSANDRA	Mariella Montelli
41.FILIPPAZZI FRANCO	Ernesto Bettinelli
42.FONDAZIONE MAGNI	Alberto Magione
43.FORNASARI ANNA	Amatori
44.FORLANI ANNA	
45.FOSSATI MARTA ADA	Marta Ada Fosari
46.FRANCIONI GIOVANNI	
47.FRASCHINI ANGELA	Angela Fraschini
48.GALMOZZI LISA	U. Carlo Galazzi
49.GALLOTTI MARIA CRISTINA	
50.GALLOTTI MAURIZIO	
51.GATTI ELIGIO	Esposito
52.GNES PAOLO	
53.GRATTERI ANDREA	Dr. S. Andrea Gratteri
54.ILLARI SILVIA	Andrea Gratteri
55.JANNUZZELLI RUGGIERO	
56.LA FRATTA RAFFAELLA	
57.LIBERALI FABIO	Robert Howell
58.LUNGI FRANCESCA	Francesca Lunghi
59.LUNGI GIANCARLO	Giancarlo Lunghi
60.MAJOCCHI ALBERTO	Alberto Magione
61.MARCHESI UMBERTO	Maurizio Silvestri
62.MARTELLI MARIELLA	Mariella Montelli
63.MONTAGNA TULLIO	Tullio Montagna
64.MONTANARI LAURA	Amatori
65.MONTEFORTE CARLO	Carlo Monteforte
66.MONTI AURELIO	Aurelio Monti
67.MORANDOTTI MARCO	Marta Ada Fosari
68.OLDANI GRAZIANO	
69.OSCULATI FRANCO	
70.PICCINNI TONINO	Tonino Piccinni
71.POLI SIMONETTA	
72.RAMAT PAOLO	
73.RICCARDI ALBERTO	Alberto Riccardi
74.RIGANO FRANCESCO	Francesco Rigano
75.RIMOLDI ADELE	Adèle Rimoldi
76.ROCCELLI RINO	Rino Roccelli
77.ROSSELLA ROBERTO	Robert Rome
78.RUGGE FABIO	
79.SACCHI ENRICO	Enrico Sacchi
80.SIGNORI ELISA	Elisa Signori
81.SILVESTRI MAURIZIO	Maurizio Silvestri

Maria Luigia Butaman
 E. L. Roth

82.SIRONI BENEDETTA	
83.STELLA ANGELO	<i>Stella</i>
84.STRINGHINI SILVIA	
85.SUTER FREDY	
86.TORSELLI CARLA	<i>Carla Torselli</i>
87.TREMONTI GIULIO	
88.VERGINE ALBERTA LEONARDA	<i>Giulio Vergine</i>
89.VITALI LUIGI	<i>Luigi Vitali</i>
90.VOTTERO FIN ALBERTO	

Maria Lucia Santamaria

Carla Torselli



Allegato "B" del N. *1469/2009* di Rep.

**STATUTO DELL'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAME'
ONG - ETS - ODV**

Premessa storica

Il 29 novembre 1991 si è costituita nelle forme semplici previste dagli artt. 36 e ss. del codice civile l'associazione "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (successivamente denominata "Agenzia") sulla base della "Carta del Ghislieri" (annessa al presente statuto) che individua gli obiettivi di cooperazione con i paesi poveri dell' Africa, "adottando" a tempo indeterminato la comunità rurale di Ayamé in Costa d'Avorio. Il documento stabilisce anche le modalità degli interventi di sostegno e sviluppo in favore della medesima comunità.

L'espansione dell'azione di cooperazione, sempre più qualificata, e il progressivo coinvolgimento personale di numerosi soci, anche attraverso missioni di cooperazione medica e tecnica, ad Ayamé hanno imposto una maggiore formalizzazione dell'organizzazione dell'Agenzia. Il 25 aprile 1997, la costituzione dell'associazione veniva formalizzata per atto pubblico (Rep. N. 42.134 raccolta 12.810, notaio Lupo, registrato a Stradella il 14 maggio 1997) ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del codice civile. In tal modo maturavano le condizioni (a decorrere dal 28 gennaio 1998) per l'attribuzione all'Agenzia della qualità di Onlus, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 460 del 1997; successivamente per il conferimento alla medesima Agenzia dell'idoneità di Organizzazione Non Governativa (ONG) ottenuta nel 2002 con D.G.C.S 2002/337/001/1335/2, ai sensi della legge n. 49 del 1987.

Tale riconoscimento assorbiva il precedente status di Onlus (cosicché l'Agenzia con dichiarazione inviata all'ufficio "Anagrafe unica delle ONLUS" della "Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, in data 9 aprile 2009, consentiva alla sua cancellazione dal registro ONLUS).

Il 14 dicembre 2006, l'Assemblea degli associati approvava la modifica, per atto pubblico, di alcune disposizioni dello statuto dell'Agenzia (Rep. n. 279925, raccolta n. 18699, notaio Accolla, reg. a Voghera il 3 gennaio 2007).

La nuova disciplina della cooperazione, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (articolo 32, e. 7) e il successivo regolamento attuativo, D.M. 22 luglio 2015, n. 113 (artt. 17 e 18) richiedono alle ONG l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus della regione territorialmente competente. L'Agenzia ha soddisfatto tale requisito in quanto, con determinazione n. 000149, in data 5 febbraio 2015, la Provincia di Pavia ha provveduto ad iscrivere l'Agenzia medesima nella Sezione provinciale di Pavia del Registro Generale Regionale del volontariato, ai sensi della legge n. 266 del 1991 e della legge regionale della Lombardia n. 1 del 2008. Tale iscrizione, in virtù dell'art. 10, c. 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, comporta l'acquisizione della qualità di Onlus.

In ragione del complesso quadro normativo sopra richiamato l'Agenzia ha ravvisato l'opportunità della integrazione del proprio statuto, così da ribadire la piena adesione ai principi e alle prescrizioni previste da siffatta legislazione statale e regionale, rimanendo peraltro integri gli scopi originari e il metodo di cooperazione umanitaria, permanente, decentrata e sostenibile.

Infine l'Assemblea straordinaria convocata il 3 luglio 2019 ha provveduto ad adeguare il presente Statuto alla nuova disciplina di cui al il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, nonché a rivedere alcune disposizioni dello Statuto medesimo per renderlo più efficace e in completa sintonia con il nuovo quadro normativo che regola il "Terzo settore".

Luigi Palmieri

19/07/2019

ART. 1

(Denominazione, finalità, richiami normativi, sede)

1. L' "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (in seguito denominata "Agenzia") è una ONG (Organizzazione Non Governativa) così qualificata ai sensi della legge n. 49 del 1987 e successivamente inserita con specifiche determinazioni amministrative nell'elenco delle Organizzazioni della Società Civile di cui alla legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni. E' anche un'organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi delle vigenti leggi statali e della Regione Lombardia.
2. In conformità con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) persegue finalità civiche e solidaristiche di cooperazione internazionale mediante lo svolgimento in via esclusiva di attività di assistenza socio-sanitaria, di tutela ambientale e di sviluppo umano in favore di comunità disagiate di Paesi poveri, individuate dalla "Carta del Ghislieri" del 1991, atto fondativo dell'Agenzia medesima (annesso al presente statuto) e nel rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati dalla legge 11 agosto 2014 n. 125.
3. L'Agenzia, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si avvale, in quanto ONG, della procedura prevista dall'art. 32, comma 7, ultimo periodo, della legge 11 agosto 2014 n. 125, introdotto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 89, comma 9.
4. L'Agenzia assume la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) dal momento della sua iscrizione nel Registro di cui al comma precedente con l'obbligo di utilizzare tale locuzione o il relativo acronimo negli atti interni ed esterni, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro dell'Associazione verrà utilizzata la precedente denominazione "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé ONLUS – ONG – ODV".
- 6 La sede legale dell'Agenzia è a Pavia, in via Belli 4, presso la Fondazione Ferrata Storti.



ART. 2

(Attività e modalità del loro svolgimento)

1. L'Agenzia persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. n) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
 - interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. l) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Per lo svolgimento della sua azione di cooperazione internazionale e il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'associazione inoltre potrà:

a) promuovere campagne di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la sollecitazione a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa mediante motivati inviti alla società civile o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

b) ove ne sussistano i presupposti di interesse generale e in seguito a deliberazione dei propri organi sociali, partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Agenzia medesima, potendo anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

c) svolgere ogni altra attività promozionale ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'Agenzia non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 1, in conformità con quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. L'Agenzia non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 **(Durata)**

R. L. Bellini

Maria della Sant'Anna

1. La durata dell'Agenzia è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4

(Acquisto e perdita dello status di socio)

1. Sono soci dell'Agenzia tutte le persone maggiorenni, senza distinzione di cittadinanza, sesso, condizioni sociali, opinioni politiche e religiose che con apposita richiesta motivata sottoscrivono l'adesione alle finalità umanitarie e solidaristiche indicate nel presente Statuto, impegnandosi al loro perseguimento e a corrispondere annualmente la quota associativa, così determinata:

- a) soci fondatori e soci benemeriti: quota minima 700 Euro;
- b) soci ordinari: quota minima 100 Euro.

Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili e la perdita, per qualsiasi ipotesi, dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Agenzia, nemmeno agli eredi del socio deceduto.

2. Tutti i soci sono eguali nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri e contribuiscono in modo continuativo all'attività dell'Agenzia, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Organizzazioni pubbliche e private, che contribuiscano concretamente e continuativamente alle attività dell'Agenzia, possono aderire all'Agenzia impegnandosi al versamento di una quota non inferiore a 1000 Euro e partecipano alla vita associativa attraverso un loro rappresentante.

4. Le richieste di adesione sono valutate e accolte dal Comitato di Coordinamento dell'Agenzia che provvede a comunicare tale deliberazione agli interessati entro 30 giorni. Il Comitato di coordinamento, nel rispetto del principio di non discriminazione, può respingere le richieste di adesione solo in presenza di gravi e documentati motivi che devono essere tempestivamente comunicati agli interessati, nel rispetto delle norme di cui al D Lgs. n. 196 del 2003 a tutela dei dati personali e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

5. Lo status di socio si perde in seguito a:

- decesso;
- rinuncia, comunicata per iscritto al Comitato di coordinamento che ne prende atto nella prima riunione utile;
- mancata corresponsione della quota sociale;
- esclusione per indegnità morale. In questo ultimo caso la perdita della qualità di socio è decisa a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di coordinamento quando il socio, fatto salvo il diritto di critica e di dissenso, incorra deliberatamente in comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Agenzia o siano

incompatibili con lo spirito solidaristico e umanitario che la ispira. Il socio, prima della decisione, deve essere sentito dal Comitato di coordinamento. Il provvedimento che sancisce l'indegnità morale del socio deve essere motivato e gli è comunicato con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla sua adozione. Entro le successive 48 ore, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare ricorso per l'annullamento del provvedimento alla prima Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, che si esprime in via definitiva, ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 8 del presente Statuto.

6. L'Agenzia opera avvalendosi in modo prevalente di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte dei soci, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Agenzia, e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Agenzia e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

7. L'Agenzia può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è quindi tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario svolge la sua attività in modo gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, possono essergli rimborsate da parte dell'ente le spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della sua attività, ma è assolutamente vietato il rimborso forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Agenzia di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari devono essere assicurati dall'Agenzia contro eventuali infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività presso l'ente stesso, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Agenzia potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle attività promosse dall'Agenzia, anche presentando specifiche

Luca Bellini

Maria Lucia Antonina

- proposte al Comitato di coordinamento;
- b) far parte dei gruppi di lavoro tematici e di iniziativa istituiti dal Comitato di coordinamento per consentire a tutti i soci di mettere a disposizione gratuitamente e valorizzare le rispettive competenze ed esperienze;
 - c) essere tempestivamente informati sugli interventi di cooperazione e di promozione adottate dal Comitato di coordinamento, nel quadro dei programmi approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dell'Agenzia;
 - d) fruire dell'elettorato attivo e, previa dichiarazione di disponibilità, passivo per le cariche sociali previste dallo Statuto; approvare nell'annuale Assemblea ordinaria la relazione generale del presidente, i rapporti specifici sull'attività di cooperazione dell'Agenzia, il bilancio di esercizio, i programmi da svolgere nel successivo esercizio sociale;
 - e) richiedere collettivamente, con una lettera sottoscritta da almeno un terzo degli associati, la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie;
 - f) richiedere, in forma scritta, al Presidente del Comitato di coordinamento dell'Agenzia di poter esaminare i libri sociali. Entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente provvede comunicando agli interessati il luogo di conservazione dei libri sociali, la data e il periodo orario per l'accesso ai medesimi, senza pregiudizio ai diritti alla riservatezza di soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
2. I soci sono tenuti all'assolvimento dei seguenti doveri:
- a) osservare lo Statuto e rispettare le decisioni degli Organi dell'Agenzia;
 - b) promuovere, nei limiti delle loro possibilità, le iniziative dell'Agenzia;
 - c) comportarsi con lealtà anche nel caso di manifestazione di dissenso o di critica;
 - d) corrispondere la quota annuale entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale.
3. L'Agenzia, in adesione ai principi di trasparenza di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 attraverso il proprio sito istituzionale, le pagine dei social media di cui dispone, le periodiche comunicazioni (newsletter) ad associati, sostenitori e più in generale alla società civile informa periodicamente in corso d'anno:
- a) sull'andamento delle attività di cooperazione internazionale deliberate dagli organi sociali e sullo sviluppo di progetti specifici;
 - b) sull'andamento delle campagne di autofinanziamento promosse;
4. Sul sito dell'Agenzia sono accessibili a chiunque le relazioni annuali del presidente-rappresentante legale, i bilanci di esercizio con le relazioni e note dell'organo di controllo, i resoconti-verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie; sono poi esposti analiticamente i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art I della legge 4 agosto 2017 n. 124.



ART. 6
(Organi dell'Agenzia)

1. Gli Organi dell'Agenzia sono:
 - l'Assemblea dei Soci,
 - il Presidente-rappresentante legale,
 - il Comitato di coordinamento,
 - l'Organo di controllo.
2. Non possono essere eletti a tali incarichi le persone legate all'Agenzia da contratti di lavoro o di consulenza retribuita, di fornitura periodica di beni o servizi a titolo oneroso, né quanti siano investiti di incarichi dirigenziali in associazioni della stessa natura dell'Agenzia che operano nel settore della cooperazione internazionale.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

R. R. R. R.

ART. 7
(L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Agenzia alla quale partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'Assemblea, che si può svolgere anche nella stessa data in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere e approvare in via ordinaria la relazione generale del Presidente e i rapporti specifici sull'attività di cooperazione, il bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, il programma per l'esercizio sociale successivo. In via straordinaria l'Assemblea decide ai sensi del successivo art. 8, comma 2, del presente Statuto.
3. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, l'Assemblea deve essere convocata quando lo richiedano la maggioranza dei componenti del Comitato di coordinamento o almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 30 giorni prima dalla data del suo svolgimento mediante avviso inviato per posta elettronica o servizio postale, ai soci che ne facciano richiesta, pubblicato anche sulla Home-page del sito dell'Agenzia (www.puntoapunto.org). L'avviso contiene il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
5. I soci impossibilitati a partecipare alla riunione possono conferire delega con

Maria del ...

dichiarazione scritta, consegnata al presidente prima dell'inizio dell'Assemblea ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare per delega sino a un massimo di due soci.

6. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. Negli altri casi la votazione è palese, salvo che almeno 5 soci richiedano il voto segreto.

ART. 8

(Competenze dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea in seduta ordinaria, oltre i poteri previsti dalla legge, esercita in particolare i seguenti:
 - a) discute e delibera sul bilancio dell'ultimo anno sociale;
 - b) discute e delibera sulla relazione annuale del presidente e sui rapporti specifici relativi all'attività di cooperazione;
 - c) discute e delibera sul programma di cooperazione e sulle previsioni di spesa per il nuovo esercizio;
 - d) discute e delibera su altri argomenti di interesse generale all'ordine del giorno;
 - e) elegge alla scadenza del loro mandato, o anticipatamente in caso di dimissioni o di decesso, il Presidente, i membri del Comitato di coordinamento e, quando ne sussistano i presupposti o lo ritenga opportuno, l'organo di controllo;
 - f) approva, su richiesta di almeno 10 soci, il regolamento dei lavori assembleari.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria esercita i seguenti poteri:
 - a) discute e delibera le proposte di modifica allo Statuto;
 - b) discute e delibera, con voto segreto, sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti del Comitato di coordinamento relativi alla loro esclusione dall'Agenzia per indegnità morale;
 - c) vota sulla revoca del Comitato di Coordinamento su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) discute e delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Agenzia e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 - f) delibera su questioni urgenti e impreviste che possono mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o le sue iniziative di cooperazione.



ART. 9

(Svolgimento dell'Assemblea dei soci)

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i soci presenti un segretario per la verbalizzazione della seduta e, se necessario, due scrutatori per lo spoglio dei voti a scrutinio segreto. Il Presidente può sempre nominare, se lo ritiene opportuno o se

richiesto dalla legge, un Notaio per la verbalizzazione.

2. L'Assemblea, in seduta ordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza almeno della metà più uno dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
4. Si considerano presenti i soci che hanno conferito delega ad altri associati.
5. Le delibere assembleari e i bilanci sono trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sono resi pubblici attraverso il sito internet dell'Agenzia (www.puntoapunto.org) accessibile a chiunque.

ART. 10

(Il Presidente dell'Agenzia)

1. Il Presidente è il rappresentante legale e giudiziale dell'Agenzia. E' responsabile degli atti e dei contratti che firma in suo nome.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria, a scrutinio segreto mediante scheda, a maggioranza dei soci presenti. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quorum, si procede a ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di preferenze.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di decesso prima della scadenza le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla successiva Assemblea ordinaria annuale che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente, oltre quanto previsto dalla legge e dal comma 1 del presente articolo, esercita le seguenti funzioni:
 - a) presiede e modera l'Assemblea e il Comitato di coordinamento e procede alla loro convocazione;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento;
 - c) vigila sul rispetto dell'equilibrio di bilancio di previsione approvato dall'Assemblea;
 - d) rappresenta l'Agenzia negli incontri pubblici, salvo delega ad altri membri del Comitato di coordinamento;
 - e) cura l'informazione e la comunicazione ufficiale dell'Agenzia;
 - f) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni;
 - g) redige le relazioni sull'attività dell'Agenzia richieste dalla normativa sugli ETS e, più specificamente, da quella sulle ONG-OSC, ai sensi della 11 agosto 2014 n. 125, e

Et Be...


Maria del...

successive modifiche.

ART. 11

(Il Comitato di coordinamento)

1. Il Comitato di coordinamento è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Agenzia, eletto tra i soci dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto, previa determinazione dell'Assemblea, da 5 a 10 membri e dal Presidente che ne fa parte di diritto.
2. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea con voto segreto. Ciascun socio direttamente o attraverso delega, ai sensi del c. 5 dell'art. 7 del presente Statuto, può esprimere su un'unica scheda preferenze fino ai due terzi degli eleggibili. A pena di nullità della scheda le preferenze non possono essere espresse soltanto a candidati dello stesso genere.
3. I membri del Comitato di coordinamento sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decesso di un componente gli subentra il primo dei non eletti. In caso di loro indisponibilità o di esaurimento dei medesimi, provvede alla surroga la successiva Assemblea ordinaria e, ove debba essere reintegrato un solo componente, si applica quanto previsto dal c. 2 dell'art. 10 del presente Statuto.
4. Il Comitato di coordinamento decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea in seduta straordinaria che si riunisce entro i successivi trenta. I membri dimissionari fino all'elezione del nuovo Comitato di coordinamento non possono rinunciare all'attività di ordinaria amministrazione.
5. Ai membri del Comitato di Coordinamento e al Presidente si applica l'art. 2382 codice civile.
6. I membri del Comitato di coordinamento, richiedono la loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore nelle forme previste dall'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.



ART. 12

(Il Vicepresidente e il Tesoriere - segretario)

1. Nella prima riunione successiva all'elezione il Comitato di coordinamento elegge al proprio interno un Vicepresidente e un Tesoriere - segretario.
2. Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, eccetto la sottoscrizione di contratti e la rappresentanza in giudizio.
3. Le funzioni di Tesoriere e di segretario sono assunte dalla stessa persona. In quanto

tesoriere:

- a) promuove le iniziative di autofinanziamento e di raccolta fondi dell'Agenzia;
- b) vista i pagamenti deliberati dal Comitato di coordinamento;
- c) accerta il regolare versamento delle quote sociali.

In quanto segretario:

- a) redige i verbali delle riunioni e cura la tenuta dei relativi libri e registri, ove essa non sia affidata a un commercialista professionista scelto dal Comitato di Coordinamento;
- b) coadiuva il Presidente nella convocazione e organizzazione dell'Assemblea dei soci e del Comitato di coordinamento.

4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Vicepresidente e del tesoriere-segretario, il Presidente convoca immediatamente il Comitato di coordinamento per la loro sostituzione. Essi sono tenuti a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In caso di impedimento temporaneo o permanente le funzioni sono provvisoriamente assunte dal membro del Comitato di coordinamento più anziano di età.

E. B. Belli

ART. 13

(Riunioni e poteri del Comitato di coordinamento)

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene necessario. Le convocazioni del Comitato, con il consenso di tutti i membri, sono inoltrate dal Presidente attraverso posta elettronica o, altrimenti, attraverso servizio postale, almeno 10 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza, ratificati a inizio seduta dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

2. Le riunioni del Comitato di coordinamento sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in subordine, dal consigliere più anziano di età. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Comitato di coordinamento, oltre a quanto stabilito dall'art. 12, dispone dei seguenti poteri:

- a) accerta l'ammissibilità e la regolarità dell'adesione all'Agenzia di nuovi soci, uniformandosi al principio di non discriminazione;
- b) definisce le responsabilità per l'attuazione dei programmi di cooperazione dell'Agenzia nelle comunità destinatarie;
- c) istituisce gruppi di lavoro e di iniziativa su specifiche tematiche aperti a tutti gli associati;
- d) delibera le spese ordinarie e straordinarie rispettando il programma di cooperazione e

Maria Lucia Bertoni

- l'equilibrio delle previsioni di spese approvate dall'Assemblea;
- e) autorizza il Presidente a stipulare contratti anche onerosi di collaborazione individuale per la realizzazione del programma di cooperazione dell'Agenzia;
 - f) approva le iniziative di promozione dell'Agenzia, anche attraverso attività di natura commerciale consentite dalla vigente normativa;
 - g) approva il bilancio annuale, nonché la relazione generale del Presidente dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - h) definisce il quadro degli obiettivi di cooperazione per il nuovo anno sociale;
 - i) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria;
 - l) svolge qualsiasi altra funzione che lo Statuto e la disciplina degli ETS nonché delle ONG-OSC non attribuisca ad altri organi sociali.
4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, ove sia stato nominato, i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private che abbiano aderito all'Agenzia. Possono essere invitati i collaboratori esterni e singoli soci impegnati in attività di cooperazione o di supporto promosse dall'Agenzia.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. Delle sedute e delle deliberazioni del Comitato è redatto resoconto-verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

(L'Organo di controllo e la revisione legale dei conti)

1. Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Coordinamento e a quelle dell'assemblea.

2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Comitato di Coordinamento.

3. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

E-L Bevilacqua

ART. 15

(Patrimonio dell'Agenzia)

1. Il patrimonio dell'Agenzia, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, quando consentiti dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale. Tali risorse sono impiegate per la realizzazione delle iniziative di cooperazione dell'Agenzia e per il proprio funzionamento.

ART. 16

(Anno sociale e esercizio finanziario)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Il bilancio predisposto dal Comitato di coordinamento in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, deve essere sottoposto

Nata Lucia Santaman

all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, devono risultare il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 17

(Libri)

1. L'Agenzia deve tenere i seguenti libri:
 - libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora esistente, tenuto a cura dello stesso organo;
2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art. 5 del presente Statuto.



ART. 18

(Scioglimento dell'Agenzia)

1. Lo scioglimento dell'Agenzia è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la partecipazione dei tre quarti dei soci e a maggioranza dei presenti, su proposta del Comitato di coordinamento per esaurimento degli scopi sociali o per sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività di cooperazione.
2. L'Assemblea provvede a nominare i liquidatori del patrimonio residuo dell'Agenzia. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Disposizione finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti normative sugli Enti del Terzo settore e sulle ONG-OCS.
2. Sono immediatamente efficaci le seguenti modifiche al presente Statuto non collegate all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'applicazione delle nuove norme fiscali previste dal titolo X del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) art. 5, comma 3 e 4;
 - b) art. 7, comma 5;
 - c) art. 9, commi 2, 3, 4;
 - d) art. 13, comma 3, lett. b)".

DICHIARAZIONE DI INTENTI DELL'AGENZIA N. 1, PER AYAME'

(Carta del Ghislieri)

L'iniziativa della costituzione dell'Agencia n. 1 per Ayamé nasce dalle seguenti considerazioni, condivise dalle persone che l'hanno promossa.

Il divario tra Nord e Sud del mondo ha assunto proporzioni e modalità che rendono ineludibile un più incisivo impegno diretto da parte dei soggetti della società civile dei paesi sviluppati. Le speranze degli anni '50 e '60 che i paesi sottosviluppati potessero raggiungere, in un arco di tempo relativamente breve, un livello di sviluppo economico sufficiente a garantire condizioni di vita tollerabili si sono rivelate fallaci.

Conflitti localizzati hanno inoltre distrutto le potenzialità di emancipazione di intere regioni e provocato esodi drammatici. La persistenza di discriminazioni di fatto e di barriere sociali preclude tuttora ad interi gruppi l'accesso alle risorse necessarie alla sopravvivenza anche dove queste sono disponibili.

Catastrofi ambientali, carestie e guerre generano flussi migratori incontrollabili che accrescono la pressione demografica sulle aree relativamente più sviluppate del Sud del mondo, mentre l'emigrazione verso il Nord seleziona le risorse umane economicamente e socialmente più produttive.

Quale che sia la prognosi sulle chances dei paesi sottosviluppati di sconfiggere l'arretratezza, è evidente che i costi umani di questo processo sono elevatissimi.

"C'è da chiedersi - ha affermato Dahrendorf - se quelli che hanno appena iniziato il cammino saranno in molti ad arrivare e che cosa mai accadrà loro lungo la strada".

Le diverse organizzazioni internazionali che fanno capo all'ONU sottolineano da tempo la necessità di rivedere l'impostazione dei programmi di cooperazione e aiuto. Questo comporta la necessità del coordinamento degli interventi nell'ambito di forme istituzionali internazionali, con la maturazione di nuovi principi di diritto internazionale umanitario, su cui si possa fondare un dovere di intervento da parte di istituzioni specializzate nelle aree ad alto rischio sopravvivenza.

Il riconoscimento dell'emergenza nel Sud del mondo come problema della comunità-mondo implica dunque la necessità di pensare al problema degli aiuti come area di intervento di un non più utopico governo mondiale, capace di produrre politiche di livello globale.

x
x
P. M. M.
E. v.

María Elena Gutiérrez

E' stata inoltre sottolineata la necessità dell'assunzione di un impegno diretto da parte dei soggetti della società civile dei paesi sviluppati, che si collochi ad un livello più decentrato di quello mediato dai rapporti intergovernativi: paese-contribuente - paese beneficiario.

I vantaggi di un tale tipo di intervento sono molteplici. In primo luogo esso consentirebbe di superare due obiezioni spesso rivolte alle procedure degli aiuti internazionali: quella di configurare una forma di imposizione della volontà dei paesi ricchi nei confronti di quelli poveri e quella secondo cui non sempre gli aiuti concessi ai governi affluiscono effettivamente alle popolazioni e alle situazioni di maggior bisogno.

Una più vasta diffusione di forme di coinvolgimento diretto permetterebbe di accrescere l'entità complessiva dei flussi di aiuti e di costruire strutture di apprendimento degli "obblighi di cittadinanza nella comunità mondo".

Lo scopo di questa iniziativa è costruire un progetto che si ponga come "esemplare", nel senso di suscettibile di imitazione. La sua capacità di produrre imitazione è, anzi, un requisito fondamentale del progetto stesso. Il quale, a questo fine, deve essere percepito non solo come moralmente doveroso, ma anche come realizzabile con un impiego di risorse ragionevole da parte di un gruppo di persone relativamente "benestanti"; e deve essere tale che la sua efficacia rispetto ai costi possa essere in qualche misura controllabile anche dal non-tecnico.

Questi requisiti condizionano la dimensione del progetto che dovrebbe essere sufficientemente grande da produrre risultati visibili, eppure sufficientemente piccolo da poter essere gestito autonomamente dal gruppo degli iniziatori-contribuenti (attraverso il proprio "Agente") e dalla comunità beneficiaria. Essi suggeriscono una dimensione locale del progetto -sia esso di natura umanitaria o di cooperazione allo sviluppo- attraverso l'adozione di una situazione di disagio. L'impegno per costruire e divulgare un intervento con queste caratteristiche può favorire il diffondersi dell'idea che qualsiasi persona in condizioni di relativo benessere può avere la possibilità concreta di contribuire direttamente alla soluzione dei problemi di vita di altri uomini.

L'assunzione di un tale impegno non implica in alcun modo omogeneità di valori religiosi e/o politici tra le persone iniziatrici del progetto, ma solo il riconoscimento del valore di umanità e l'abitudine a coltivare il "vizio della speranza".

Alla luce di queste considerazioni le persone che sottoscrivono questa dichiarazione di intenti si costituiscono in Agenzia n. 1, che adotta la situazione di Ayamé, in Costa d'Avorio; e si impegnano a conferire ad essa risorse finanziarie nella misura e nei modi stabiliti dall'Agenzia medesima e a devolvere competenze e buona volontà al fine di promuovere la diffusione del progetto e la formazione di altre Agenzie ispirate alle stesse ragioni.

Pavia, 29 novembre 1991 in Collegio Ghislieri.

Io sottoscritta Maria Luisa Santamaria, Notaio in Pavia, certifico che la presente copia è conforme all'originale nei miei atti e si compone di diciannove fogli, muniti delle prescritte firme.

Pavia li, 19 luglio 2019

Maria Luisa Santamaria

